



TITOLO I - Principi generali e Ordinamento

Capo 1 - I principi fondamentali

ART. 1 - LA COMUNITÀ

1. La comunità locale, raccoltasi autonomamente fin dalla fine del XII secolo nei diversi nuclei abitati costituenti ad oggi il territorio comunale di San Miniato, forma un ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. La comunità è costituita dagli uomini e dalle donne che risiedono sul territorio comunale e da quanti vi lavorano, studiano, operano e vivono.

ART. 2 - IL COMUNE

1. Il Comune di San Miniato è l'ente autonomo che rappresenta questa comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
2. In attuazione dei principi costituzionali e legislativi sull'autonomia locale, il Comune esercita la propria potestà normativa nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto.
3. Nel rispetto delle competenze previste dall'ordinamento giuridico, il Comune è soggetto equiordinato agli altri soggetti istituzionali in cui si riparte la Repubblica con i quali collabora al fine di soddisfare i bisogni e gli interessi generali della comunità.
4. Il Comune di San Miniato, come entità territoriale, comprende la parte del territorio delimitato con il piano topografico approvato in base alle leggi vigenti e allegato al presente Statuto.
5. Il Comune assume come segni distintivi gli emblemi araldici previsti dalle norme vigenti. Il Comune è dotato di un proprio stemma, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 2014 così descritto: "di rosso, al leone d'argento, coronato con corona all'antica di cinque punte visibili, d'oro, impugnante con la zampa anteriore destra la daga d'argento, posta in sbarra. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante il motto, in lettere maiuscole di nero: SIC NOS IN SCEPTRA REPONIS. Ornamenti esteriori da Città".
6. Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso di un gonfalone raffigurante un drappo bianco con la bordatura di rosso recante al centro lo stemma del Comune.
7. Il Comune di San Miniato adotta la bandiera con il drappo rosso che reca centralmente il leone presente nello stemma comunale.
8. Il Comune di San Miniato si fregia del titolo di Città ai sensi dell'art. 18 del T.U.EE.LL.
9. La sede degli organi elettivi del Comune è posta in San Miniato"



ART. 3 - I PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di San Miniato informa la propria azione ai principi fondamentali di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di pace e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; pone la promozione della persona umana, al di là di ogni distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali al centro della propria azione amministrativa; sostiene il libero svolgimento della vita sociale e favorisce lo sviluppo delle associazioni, riconoscendo e garantendo le forme di partecipazione e tutte le attività che concorrono al progresso materiale e alla crescita civile e culturale della comunità.
2. Il Comune di San Miniato riconosce la piena dignità del lavoro come affermazione della personalità umana e la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.
3. Il Comune di San Miniato individua nel principio costituzionale del ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali l'impegno a promuovere ed attuare iniziative volte alla diffusione della cultura della pace, della collaborazione e della solidarietà fra i popoli.
4. Auspica e si impegna perché la pratica della nonviolenza permei tutte le attività della società civile; per un governo mondiale delle risorse, per relazioni economiche eque e solidali, per una giusta distribuzione dei beni e delle risorse disponibili fra tutti gli abitanti del pianeta, per il superamento del divario tra paesi poveri e paesi ricchi; opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea e di cooperazione internazionale, promuovendo forme di collaborazione e di scambio con altre comunità italiane o straniere e partecipando a iniziative di solidarietà internazionale.
5. Il Comune di San Miniato riconosce valore prioritario alla tutela dell'ambiente naturale, complessivamente inteso, e opera perché in esso la vita dell'uomo e di tutti gli esseri viventi possa svolgersi liberamente e serenamente.
6. Il Comune di San Miniato nel rappresentare unitariamente gli interessi della propria comunità, assume come obiettivi primari:
 - il soddisfacimento dei bisogni collettivi al fine di conseguire una migliore qualità della vita dei singoli e della comunità;
 - la promozione delle condizioni materiali per affermare pienamente e realmente i diritti di cittadinanza, con particolare attenzione alle categorie sociali più svantaggiate;
 - il pieno sviluppo di tutte le possibilità umane, operando per rimuoverne gli impedimenti derivanti da distinzioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di età, di capacità lavorativa, di condizioni economiche;
 - la promozione di azioni positive volte a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra



i sessi, a garantire pari opportunità in campo lavorativo e sociale e a realizzare l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne;

- la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente.

7. Il Comune svolge le proprie funzioni informando la propria attività anche al principio della sussidiarietà, promuovendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 4 - OBIETTIVI GENERALI DEL COMUNE

1. Il Comune di San Miniato assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e civili che costituiscono lo specifico patrimonio di storia e di tradizioni della comunità e, in particolare, orienta la propria azione secondo le seguenti finalità:

- il riconoscimento di una realtà territoriale costituita da numerose frazioni e centri abitati, tutti da preservare, valorizzare e sviluppare secondo le rispettive vocazioni e le specifiche caratteristiche, attraverso adeguati interventi di pianificazione ed un opportuno decentramento di alcuni servizi pubblici;
- il riconoscimento del particolare ruolo del nostro Comune quale centro ospitante istituzioni, attività e servizi aventi rilievo sovracomunale quali la sede vescovile, istituti scolastici e uffici statali, istituti di credito e istituzioni culturali;
- il potenziamento e lo sviluppo equilibrato delle strutture economiche tipiche della zona, quali l'industria conciaria, l'artigianato, le attività commerciali e terziarie;
- lo sviluppo delle attività agricole, favorendo la realizzazione di un'agricoltura non inquinante; la tutela dell'assetto idrogeologico del suolo, e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali;
- la conservazione e il recupero dell'ambiente naturale, del patrimonio paesaggistico ed artistico; la valorizzazione dei centri e dei monumenti storici; la loro fruizione pubblica;
- l'impegno costante per la risoluzione delle problematiche ambientali presenti nel territorio comunale;
- il perseguimento di un corretto equilibrio tra le diverse vocazioni del territorio comunale in cui coesistano funzionalmente aree destinate all'agricoltura, alla residenza, alla produzione, al consumo;
- lo sviluppo dei servizi sociali, educativi e assistenziali a disposizione della comunità;
- la promozione dell'associazionismo imprenditoriale e della cooperazione nei diversi settori della vita economica e sociale;
- la tutela del lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori;
- la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'anziano, del portatore di handicap e del malato.

ART. 5 - PROMOZIONE DEL TURISMO, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO



1. Il Comune promuove lo sviluppo della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale, artistico, storico e delle tradizioni locali.
2. Assicura la promozione delle attività culturali attraverso propri interventi e sostenendo e coordinando le iniziative dei gruppi, delle istituzioni e degli organismi locali.
3. Incoraggia e favorisce lo sport in tutte le sue forme; sostiene gli organismi e le associazioni locali che organizzano e orientano il complesso delle pratiche sportive e ricreative; promuove la creazione di idonee strutture e impianti assicurandone l'accesso ai predetti organismi e associazioni.
4. Promuove manifestazioni turistiche correlate alla realtà storica e produttiva del territorio comunale, anche in collaborazione con Enti ed Organismi di settore.

Capo 2 - Funzioni e programmazione

ART. 6 - LE FUNZIONI

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la comunità di cui è espressione, con esclusione di quelle specificamente attribuite dalla legge ad altri soggetti.
2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio della sussidiarietà nel quadro delle risorse finanziarie assegnate.
3. L'esercizio delle funzioni di competenza comunale è organizzato secondo i principi del presente Statuto e dei Regolamenti.
4. In conformità delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare proprie risorse finanziarie.

ART. 7 - LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune, nell'azione di governo, adotta il metodo della programmazione e della partecipazione dei cittadini; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri Organismi pubblici.